



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale N° 4 del 9 Agosto 2012

INCONTRO CON LE SOCIETÀ

Si comunica che il Comitato Regionale Puglia – L.N.D., per il tramite della Delegazione Regionale Calcio a 5, organizza un incontro con le Società Dipendenti di Serie C1 e C2 in collaborazione con l’A.I.A. Puglia per lunedì 3 Settembre 2012, alle ore 18.00, presso la Sala Meeting del C.R. Puglia – L.N.D. in via Nicola Pende, 23 – 70124 Bari.

All’incontro parteciperanno il Presidente del Comitato Regionale Puglia, Vito Tisci; il Presidente dell’A.I.A. Puglia, Lello Giove; i designatori arbitrali, Massimo Tavella e Giuseppe Piazzolla; il Giudice Sportivo, Angelo Romano; il Responsabile Regionale della Delegazione Calcio a 5, Angelo Carone.

L’evento si è reso necessario dell’adozione, da parte del Consiglio Direttivo, delle nuove norme regolamentari tra cui l’obbligatorietà in campo di un calciatore di età prestabilita per l’intera durata della gara.

Si invitano le Società Dipendenti, vista l’importanza degli argomenti e la possibilità di chiarire eventuali dubbi o perplessità, ad assicurare la loro partecipazione.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A DEL 16 LUGLIO 2012)

In allegato si pubblica il Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 26 marzo 2012, così come pubblicato sul sito del CONI www.coni.it.

Garante del Codice di Comportamento Sportivo

Regolamento

Garante del Codice di Comportamento Sportivo
Stadio Olimpico Curva Sud – Gate 23
00135 - ROMA
e-mail: garante@coni.it

Deliberato dalla Giunta Nazionale il 26 marzo 2012

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo (d'ora in poi "Garante"), nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti nei casi di sospetta violazione del Codice di Comportamento Sportivo (d'ora in poi "Codice"), in attuazione dell'articolo 13 bis dello Statuto del CONI.

Art. 2

Ambito di applicazione

La disciplina del presente Regolamento trova applicazione in tutte le ipotesi di sospetta violazione del Codice, alla cui osservanza sono tenuti i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite (d'ora in poi Organismi sportivi), in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive (d'ora in poi "Tesserati"), nonché i componenti degli organi centrali e periferici del CONI.

TITOLO II

GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Art. 3

Il Garante

1. Il Garante è nominato, in ragione della sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato.
2. Il Garante viene nominato, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, dal Consiglio Nazionale del CONI con la maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti con diritto di voto.
3. Il Garante svolge le funzioni previste dallo Statuto del CONI, in conformità alle disposizioni al presente Regolamento, in piena autonomia ed indipendenza. Al momento della nomina sottoscrive una dichiarazione con la quale attesta di non essere nelle condizioni di incompatibilità e si impegna ad esercitare le proprie funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza. L'incarico di Garante è incompatibile con cariche rivestite in seno a organi elettivi o di giustizia di Organismi sportivi o del CONI.

Art. 4

Sede ed Ufficio di Segreteria

1. Il Garante ha sede in Roma, presso il CONI. Svolge le proprie attività avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria (di seguito "Segreteria"), appositamente istituito dal CONI.
2. La Segreteria assiste e coadiuva il Garante e ne attua le direttive. Ha compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato, nonché funzioni di mero controllo formale degli atti.
3. Alla Segreteria è preposto un Responsabile, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, cui è demandato il compito di determinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento, in ossequio a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4. La documentazione agli atti del Garante deve essere mantenuta, a cura della Segreteria, in archivio fino ad 1 (uno) anno a far data dalla decisione.

Art. 5

Obbligo di riservatezza

Il Garante, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente gli argomenti trattati ed i procedimenti in corso.

Art. 6

Compiti del Garante

1. Il Garante adotta istruzioni e vigila sulla corretta attuazione del Codice, segnala d'ufficio o laddove attivato a norma dell'art. 7 del presente Regolamento, ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi, i casi di sospetta violazione, da parte dei Tesserati, delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari degli Organismi sportivi che si presumono violate, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e di vigilare sull'attività conseguente.
2. Al Garante è preclusa ogni segnalazione ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi su procedimenti in corso nell'ambito dei medesimi organi o su fatti che abbiano formato oggetto di giudizio da parte degli stessi o per i quali i regolamenti federali prevedano termini perentori di impugnativa.
3. Nei confronti dei componenti gli organi centrali o periferici del CONI il Garante è attivato con le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento, ed irroga direttamente le sanzioni disciplinari qualora siano accertate violazioni del Codice.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 7

Avvio del procedimento su denuncia

1. E' legittimato ad attivare il procedimento dinanzi al Garante il soggetto affiliato o tesserato (di seguito "Denunziante") ad un Organismo sportivo.
2. Il Denunziante ha facoltà di attivare il Garante per la successiva segnalazione ai competenti organi disciplinari degli Organismi sportivi, in merito a sospette violazioni del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari da parte di:
 - tesserati dell'Organismo sportivo di appartenenza;
 - tesserati di altro Organismo sportivo.
3. Hanno, altresì, facoltà di attivare direttamente il Garante, per le presunte violazioni di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente ed il Segretario Generale del CONI.
4. E' esclusa l'attivazione del Garante, in presenza di denuncia e/o segnalazione, al solo fine di accertare e/o ad acquisire documentazione e/o prove testimoniali in ordine alla configurabilità di sospette violazioni dei principi e delle regole contenute nel Codice.

Art. 8

Termini, modalità e contenuto della denuncia

1. La denuncia, in forma libera, deve essere presentata alla Segreteria del Garante, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della sospetta violazione, a pena di irricevibilità.
2. A pena di improcedibilità, il Denunziante è tenuto a trasmettere contestualmente copia della denuncia, unitamente all'eventuale documentazione allegata, all'Organismo sportivo di appartenenza del tesserato che avrebbe violato il Codice e/o le norme statutarie e regolamentari e deve contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso e, segnatamente:
 - a) dati anagrafici del Denunziante ovvero del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche, copia del documento di identità e indicazione del domicilio, indirizzo postale ed eventualmente di posta elettronica, numeri telefonici e di fax del soggetto Denunziante, da utilizzare se necessario nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) sintetica descrizione dei fatti, supportati da idonei elementi di prova, corredata da eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte del Garante;
 - c) indicazione delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari dell'Organismo sportivo di riferimento che si presumono violate da parte del tesserato ed oggetto della denuncia al Garante.
3. Ogni denuncia deve essere trasmessa presso la Segreteria in originale più una copia, a mezzo raccomandata A/R. L'atto originale e la relativa copia possono essere anticipate a mezzo fax o mediante posta elettronica alla Segreteria. Ai fini del computo dei termini procedurali rileva esclusivamente la data di trasmissione della raccomandata.

Art. 9

Adempimenti in capo all'Organismo sportivo

1. L'Organismo sportivo interessato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Denuncia, è tenuto a darne comunicazione al proprio tesserato, destinatario della denuncia.
2. L'Organismo sportivo interessato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Denuncia, è tenuto a:
 - trasmettere alla Segreteria, copia dell'avvenuta comunicazione;
 - ad informare la Segreteria della sussistenza o meno di un procedimento in corso o dell'intervenuta adozione di un provvedimento da parte dei competenti organi disciplinari con riferimento ai fatti oggetto di denuncia;
 - comunicare le proprie osservazioni nonché elementi ritenuti, comunque, utili per le valutazioni del Garante.

Art. 10

Svolgimento del procedimento

1. Laddove, ai sensi del precedente articolo, venga comunicata la pendenza di un procedimento disciplinare, ovvero l'emissione di un provvedimento, il Garante dispone l'archiviazione della procedura, provvedendo ad informare tempestivamente il Denunziante, il Tesserato nonché l'Organismo sportivo di appartenenza di quest'ultimo.
2. In caso di assenza di procedimenti pendenti ovvero in mancanza di provvedimenti, il Garante procede all'esame della Denuncia, sulla base della documentazione presentata e delle prove a sostegno prodotte e, qualora lo ritenga necessario, può sentire il Denunziante e il Tesserato che avrebbe commesso la violazione ovvero richiedere una documentazione a supporto di quest'ultimo.
3. Ove la denuncia sia ritenuta infondata, ne dispone l'archiviazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Organismo sportivo, dandone tempestiva comunicazione al Denunziante, al Tesserato ed all'Organismo sportivo di appartenenza.
4. Ove la denuncia sia ritenuta fondata, il Garante è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dall'Organismo sportivo, a segnalare ai competenti organi disciplinari dell'Organismo sportivo, la sospetta violazione da parte del tesserato, curando contestualmente la trasmissione, al Denunziante ed al Tesserato che avrebbe commesso la violazione, copia dell'avvenuta comunicazione.
5. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione da parte del Garante, l'Organismo sportivo deve comunicare alla Segreteria l'attività conseguente, ivi compresi i provvedimenti adottati a carico del soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1 dell'articolo 13 del presente Regolamento.
6. Le comunicazioni da parte del Garante di cui al presente articolo avverranno a mezzo raccomandata A/R, ancorché potranno essere anticipate utilizzando il fax o la posta elettronica, ove richiesto.

Art. 11

Procedimento d'ufficio

1. Qualora il Garante agisca d'ufficio, prima di provvedere a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla notizia della sospetta violazione del Codice per gli adempimenti conseguenti, deve richiedere all'Organismo sportivo interessato la sussistenza di provvedimenti già adottati o di procedimenti in corso.
2. In caso di assenza di procedimenti pendenti ovvero in mancanza di provvedimenti, il Garante procede alla successiva istruttoria ed agli adempimenti conseguenti nei modi e nei termini di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 12

Procedimento nei confronti di componenti di organi centrali e periferici del CONI

1. In merito a sospette violazioni del Codice da parte di un componente di un organo centrale del CONI, sono legittimati ad attivare il Garante esclusivamente i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CONI.
2. In merito a presunte violazioni del Codice da parte di un componente di un organo periferico del CONI, è legittimato il Denunziante tesserato o affiliato ad un Organismo sportivo nonché qualsiasi componente di un organo centrale o periferico del CONI.
3. Per le violazioni di cui ai commi precedenti il Garante può anche intervenire d'ufficio.
4. Il procedimento si articola nelle forme e nei termini di cui all'art. 10, salvo quanto previsto nei commi successivi.
5. La denuncia relativa alla sospetta violazione del Codice da parte del componente di un organo centrale o periferico del CONI, deve essere presentata dal Denunziante alla Segreteria.
6. Copia della denuncia deve essere trasmessa contestualmente, a pena di improcedibilità, all'organo centrale o periferico del CONI.
7. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della denuncia, la Segreteria dovrà informarne il soggetto destinatario.
8. Il procedimento si svolge sulla base degli elementi contenuti e comprovati nella denuncia, nelle controdeduzioni, nonché sulla base di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
9. Il Garante, ricevuta la denuncia, procede all'esame della medesima sulla base della documentazione ad essa allegata.
10. E' diritto del componente dell'organo centrale o periferico del CONI richiedere di essere ascoltato e farsi assistere da persona di propria fiducia.
11. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della denuncia, il Garante, accertata la violazione del Codice da parte di un componente di un organo centrale o periferico del CONI, emette la propria decisione inappellabile e commina una o più delle sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, nella misura indicata all'art. 13, comma 2.
12. Qualora il Garante, esperito il procedimento di cui al presente articolo, ritenga infondata la denuncia, ne dispone l'archiviazione entro 60 (sessanta) giorni, dandone tempestiva comunicazione al soggetto Denunziante, al soggetto sottoposto al procedimento ed all'organo centrale o periferico del CONI.
13. Qualora il Garante agisca d'ufficio, sulla base di una segnalazione documentata e corredata da prove a sostegno dei fatti rappresentati, provvede a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla sospetta violazione del Codice per gli adempimenti successivi, a norma dei commi 10 e seguenti del presente articolo.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 13

Erogazione sanzioni

1. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione e attivazione posti a carico dell'Organismo sportivo interessato, ai sensi dell'art. 9 e art. 10, comma 5 del presente Regolamento, nonché nell'ambito del generale dovere di collaborazione di adottare misure dirette a facilitare la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente, determina la trasmissione degli atti, da parte del Garante, alla Giunta Nazionale del CONI per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. L'accertata violazione del Codice da parte di un componente di un organo centrale o periferico del CONI, può comportare una delle seguenti decisioni:
 - a. censura;
 - b. ammenda, fino a un massimo di 10 mila euro;
 - c. proposta del Garante di decadenza dalla carica rivolta all'organo che ha provveduto alla nomina o alla elezione. Per cui:

- La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Nazionale del CONI, del Presidente, dei componenti eletti del Consiglio Nazionale e del Segretario Generale, può essere deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI;
- La decadenza dalla carica di Presidente del Comitato regionale, può essere deliberata dalla Giunta Nazionale;
- La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Regionale o del Delegato Provinciale del CONI e del Fiduciario locale, può essere deliberata dal Presidente del Comitato Regionale.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attuazione delle modifiche statutarie riguardo l'organizzazione territoriale del CONI, la decadenza dalla carica di componente della Giunta provinciale è deliberata dal Presidente del Comitato provinciale.

2. Ogni Organismo sportivo è tenuto ad aggiornare i propri regolamenti di giustizia, prevedendo le opportune sanzioni in caso di inadempienza ai doveri di collaborazione da parte dei propri tesserati ed affiliati, di cui all'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DEL 18 LUGLIO 2012)

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2011/2012 è stato di € 519,00;
- rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 è stato del 3,1%;
- visto l'art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti;

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2012 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 535,00.

1.3. COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE

Il Presidente Federale, ha ratificato le seguenti domande di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI, CAMBIO DI SEDE SOCIALE, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE con accanto riportate le rispettive matricole sociali:

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA	SOCIETA'	NUOVA DENOMINAZIONE
78841	A.S. LIBERTY S.R.L.	S.S. MONOSPOLIS S.R.L.
932696	A.S.D. REAL GIOIA	A.S.D. REAL GIOIA CALCIO
913328	A.S.D. SAN PAOLO	A.S.D. QUARTIERI UNITI BARI
720558	A.S.D. SALENTO DONNE	A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER
917116	A.S.D. A.STEFANIZZI SOGLIANO	A.S.D. LEVERCALCIO
720226	POL. LIZZANO	POL.D. LIZZANO 1996
917119	A.S.D. LEONESSA ALTAMURA	A.S.D. FORTIS MURGIA
918802	A.S.D. CASAMASSIMA	A.S.D. SUDEST
912101	A.S.D. ACCADEMIA C.LA QUERCIA	A.S.D. LA QUERCIA
720627	U.S.D. CRISPIANO	A.S.D. DELFINI ROSSO BLU
70058	U.S.D. A.TOMA	A.S.D. A.TOMA MAGLIE
930445	A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO	A.S.D. LA SIRENA
932761	A.S.D. VIRGILIANA BRINDISI	A.S.D. FUTSAL BRINDISI

TRASFORMAZIONE IN SOCIETA RICONOSCIUTE

MATRICOLA	SOCIETA'	TRASFORMAZIONE IN SOCIETA RICONOSCIUTE
917925	A.S.D. SPORTING MODUGNO FC	S.S.D. SPORTING MODUGNO S.R.L.

CAMBIO DI SEDE SOCIALE

MATRICOLA	SOCIETA'	NUOVA SEDE
720672	A.S.D. LATIAS di Francavilla Fontana	A.S.D. LATIAS di Latiano

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia LND, nella seduta del 08 Agosto 2012, preso atto delle domande d'iscrizione, ammissione e ripescaggio al Campionato Regionale di Serie C/1, ha definito l'organico del Girone unico di Serie C/1 della Stagione Sportiva 2012/2013.

Con riferimento al completamento dell'organico della Serie C/1 ed allo specifico Comunicato Ufficiale n.26 del 07 Dicembre 2011 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, preso atto dell'iscrizione di n.10 Società aventi diritto, del ripescaggio in Serie B di n.3 Società, della rinuncia all'attività di n.3 Società, il Consiglio Direttivo ha rilevato la disponibilità di n.6 posti ed ha proceduto alla graduatoria delle domande di ripescaggio come da predetto Comunicato Ufficiale, definendo il seguente organico:

1. A.S. ADELFA IN MOVIMENTO C 5
2. A.S.D. AIACE CONVERSANO
3. A.S.D. ALBERTO CALCIO A 5
4. A.S.D. ATLETICO NOICATTARO
5. A.S.D. AZETIUM RUTIGLIANO C 5
6. A.S.D. DONIA
7. A.S.D. EFFE.GI.CASTELLANA GROTTA
8. F.C. FOVEA
9. A.S.D. FUTSAL CAPURSO
10. A.S.D. FUTSAL MARGHERITA
11. A.S.D. FUTSAL BRINDISI
12. A.S.D. PELLEGRINO SPORT C 5
13. A.S.D. REAL FOGGIA
14. A.S.D. SAN ROCCO RUVO
15. A.S.D. TORRE ROSSA
16. A.S.D. VIRTUS RUTIGLIANO

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1

STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

DATE DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

Considerato che il Comitato Regionale, tramite la Delegazione Regionale Calcio a Cinque, entro e non oltre il **06 Maggio 2013**, deve segnalare alla Segreteria della Divisione la Società seconda classificata, in osservanza di quanto pubblicato sul C.U. n.1 del 1 Luglio 2012 della L.N.D. e sul C.U. n.1 del 2 Luglio 2012 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, il Campionato avrà inizio **Sabato 22 Settembre 2012** e avrà termine **Sabato 20 Aprile 2013**.

Nelle **ultime due giornate** di Campionato, come disposto dalla L.N.D. ,allo scopo di garantirne la regolarità, tutte le gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play off e play out, si disputano in **contemporaneità di data e di orario**.

Le gare si disputano il **Sabato** con inizio alle **ore 16,00**.

Sono previsti **due turni infrasettimanali** corrispondenti alla 9^a giornata di Andata e di Ritorno: **Martedì 13 Novembre 2012** Ore 21,00 e **Martedì 26 Febbraio 2013** Ore 21,00.

Le **soste** sono fissate il 29 Dicembre 2011 per le festività natalizie ed il 23 e 31 Marzo 2013 per il Torneo delle Regioni.

Spareggi eventuali in campo neutro:

Per l' assegnazione del 1° posto	Martedì 23 Aprile 2013 Ore 21,00
Per evitare retrocessione diretta	Sabato 27 Aprile 2013 Ore 21,00

“Play off”

Semifinali :	Sabato 27 Aprile 2013	Ore 16,00.
Finale :	Sabato 4 Maggio 2013	Ore 16,00.

“Play out”

Due partite in gara unica :	Sabato 4 Maggio 2013	Ore 16,00.
-----------------------------	----------------------	------------

Eventuale programma alternativo

Se una delle partecipanti all'eventuale spareggio per l'assegnazione del 1° posto dovesse partecipare alla gara di andata della Fase Nazionale di Coppa Italia – programmata dalla Divisione Nazionale Martedì 23 Aprile 2013 – si osserverà il seguente programma alternativo:

Spareggio 1° posto	Sabato 27 Aprile 2013	Ore 16,00
Semifinale Play off	Martedì 30 Aprile 2013	Ore 21,00 oppure
	Mercoledì 1 Maggio 2013	Ore 16,00
Finale Play off	Sabato 4 Maggio 2013	Ore 16,00 oppure
	Domenica 5 Maggio 2013	Ore 16,00

Le modalità di svolgimento saranno rese note su un prossimo Comunicato Ufficiale.

COPPA ITALIA – FASE REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Premesso che la Delegazione Regionale entro la data del **07/01/2013**, come indicato dal Comunicato Ufficiale n.1 del 1 Luglio 2012 della L.N.D. e Comunicato Ufficiale n.1 del 2 Luglio 2012 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, deve segnalare alla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque la Società vincente la Fase Regionale ammessa alla successiva Fase Nazionale, il Comitato Regionale Puglia LND, d'intesa con la Delegazione Regionale Calcio a Cinque, indice ed organizza, per la Stagione Sportiva 2012/2013, il Torneo "Coppa Italia"- Fase Regionale.

La Società vincente la Fase Regionale accede alla Fase Nazionale, organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque. La Società vincente la predetta Fase Nazionale, riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B", stagione sportiva 2013/2014.

1. Partecipazione delle squadre

Alla Fase Regionale del Torneo "Coppa Italia" vengono iscritte d'ufficio le **16 Società partecipanti al Campionato Regionale Serie C/1.**

2. Modalità di svolgimento

Le squadre abbinare secondo il principio della vicinanza geografica, nei tre turni di **Ottavi, Quarti e Semifinali** si incontrano in gare ad eliminazione diretta di Andata e Ritorno il cui ordine viene stabilito con sorteggio effettuato a cura della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Puglia. Al termine delle gare, in caso di parità di punteggio tra due squadre per determinare la vincente si terrà conto nell'ordine di:

- **maggior numero di reti segnate;**
- **in caso di parità nelle reti segnate al termine della gara di Ritorno si ricorre a due tempi supplementari di 5'.**
- **in caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari si procede all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque.**

Nella gara di **Finale**, gara unica da disputare in **campo neutro**, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si fa ricorso a:

- **due tempi supplementari di 5'**;
- **effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dal Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque, permanendo ulteriore parità al termine dei tempi supplementari.**

3. Limiti di partecipazione dei calciatori

Alle gare di Coppa Italia Fase Regionale, possono partecipare, senza limitazioni d'impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2012/2013 che abbiano compiuto anagraficamente il 15°anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3, delle N.O.I.F

Vista la facoltà concessa ai Comitati Regionali, in osservanza di quanto deliberato, nella riunione del 7 Giugno 2012, dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale LND e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 12 Luglio 2012, è **fatto obbligo alle Società di impiegare:**

- **un calciatore nato dal 1 Gennaio 1992 in poi ed un calciatore nato dal 1 Gennaio 1994 in poi.**L'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'**art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Considerata la data di chiusura delle iscrizioni fissata al 3 Settembre 2012, si comunica che l'attività ufficiale di Campionato e/o Coppa Puglia non potrà avere inizio prima di sabato 22 Settembre 2012.

3.2. SEGRETERIA

SVINCOLATI

Si informano le dipendenti Società che sulla home page del sito internet del Comitato Regionale Puglia (www.figcpuglia.it), alla voce "Elenco Svincolati" sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi dell'art. 32/Bis delle N.O.I.F.

CONTATTI TELEFONICI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Al fine di permettere una migliore comunicazione tra le società e gli uffici di questo Comitato Regionale, si riporta, qui di seguito l'elenco dei numeri telefonici diretti.

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
CENTRALINO 080/5699011 FAX080/5648960**

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI
FAX 0805640752**

IV PIANO

<u>Presidente</u>	TISCI	Vito	5699021
<u>Segretario</u>	MANCINI	Diletta	5699007
<u>Responsabile Amministrativo</u>			
<u>Segreteria Presidenza</u>	ZINGARELLI	Rosangela	5699021
<u>Attività Agonistica LND</u>	TONDO	Antonella	5699008
<u>Amministrazione</u>	ZINGARELLI	Rosangela	5699004
<u>Sportello Unico-Tess.plast.</u>	LATERZA	Chiara	5699011
<u>Attività Agonistica Giovanile</u>	SCHIRONE	Alessandro	5699002
<u>Collaboratore</u>	MITOLA	Domenico	5699001
<u>Com. Reg. Impianti Sportivi</u>	LO GIACCO	Stella	5699006

III PIANO

<u>Ufficio Internet</u>	LUCIDI	Sergio	5699020
<u>Affari Generali</u>	GIALLUISI	Giuseppe	5699018
corsi allenatori, rappresentative, corrispondenza tesseramento allenatori - anagrafe società			
<u>Ufficio Tesseramento</u>	MANGIERI	Francesca	5699016
	MINCIELI	Nicola	5699017
<u>Segr. Tecnica - Agonistica</u>	ROSSIELLO	Antonio	5699015
coppa Italia, coppa puglia, affiliazioni, fusioni			
<u>Delegazione Calcio a 5</u>	CARONE	Angelo	5699014
	LA SORSA	Michele	5699014
	ATTOLICO	Sebastiano	5699014
<u>Delegazione Calcio Femminile</u>	TRAVERSA	Luigi	5699010
	TRAVERSA	Alberto	5699010

II PIANO

<u>Delegato</u>	ALTIERI	Vittorio	5699031
<u>Vice Delegato</u>	MORISCO	Vito M.	5699030
<u>Segretario</u>	DE NICOLO'	Piero	5699028
<u>Tesseramento</u>	RINALDI	Vincenzo	5699029
<u>Attività di base</u>	MORISCO	Vito M.	5699030

UFFICIO COORDINATORE FEDERALE REGIONALE ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

FAX 080/5690771

I PIANO

<u>Coordinatore</u>	QUARTO	Antonello	5699040
----------------------------	--------	-----------	---------

FAX 080/5690771

I PIANO

<u>Coordinatore</u>	QUARTO	Antonello	5699040
----------------------------	--------	-----------	---------

<u>Amministrazione- Segreteria</u>	BISCOZZI	Marilena	5699041
	GIANFRATE	Piero	5699042

<u>Attività Scolastica</u>			5699042
-----------------------------------	--	--	---------

<u>Attività di Base</u>			5699042
--------------------------------	--	--	---------

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

PROCEDURA DI PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI S.S. 2012 – 2013

A seguito della nota inviata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti ai Comitati Regionali, con la presente comunicazione si confermano le procedure per il primo tesseramento dei calciatori minori stranieri già in atto nella passata stagione sportiva. Si rammenta che il Comitato Regionale Puglia – LND non potrà ratificare preventivamente il tesseramento di calciatori minori stranieri nei seguenti casi:

- **Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri in affidamento/tutela. La richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente alla Commissione;**
- **Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera. La richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente alla Commissione;**
- **Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri da parte di Società Professionistiche. La richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente alla Commissione per il successivo inoltro alla competente Sottocommissione della F.I.F.A.**

Con l'occasione, inoltre, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle Società Dipendenti per quanto riguarda la documentazione da presentare in occasione del primo tesseramento dei calciatori minori stranieri:

- **RICHIESTA DI TESSERAMENTO** (il modulo previsto dalle norme federali);
- **DICHIARAZIONE DEL CALCIATORE SU EVENTUALI TESSERAMENTI ALL'ESTERO** (dichiarazione autenticata in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori. Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa dal Comitato Regionale, ma dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.);
- **ISCRIZIONE SCOLASTICA** (il certificato di iscrizione presso l'Istituto scolastico);
- **PROVA DI NASCITA DEL CALCIATORE** (certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza se nato in Italia, o documento equipollente che comprovi la data di nascita);
- **DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL CALCIATORE** (fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente);
- **DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEI GENITORI** (fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente);

- **CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA DEL CALCIATORE E DEI GENITORI** (certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza);
- **PROVA DI SOGGIORNO IN ITALIA DEL RAGAZZO E DEI GENITORI** (permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto, presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo – tre cedolini –).

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 9/8/2012.

IL RESPONSABILE
Dott. Angelo Carone

IL PRESIDENTE
Vito Tisci